ISTITUZIONE DEL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Art. 2

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato 'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.

Versione in vigore dal 9 gennaio 1996, non più in vigore dal 23 maggio 1999 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Estremi	Legge 27 ottobre 1993, n. 432
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-per-l-ammortamento-dei-titoli-di-stato/art-2-fondo-per-l-ammortamento-dei-titoli-di-stato/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it